

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, ADAMOLI, CAPRARA, VIDALI, ZOBOLI, SILVESTRI, KUNTZE,
BUZZELLI, RE GIUSEPPINA, MARICONDA, SFORZA, BUFARDECI, POLANO,
DIAZ LAURA, RAVAGNAN, FRANCAVILLA, SPECIALE, DE PASQUALE**

Presentata il 3 ottobre 1961

Modificazione dell'articolo 1091 del Codice della navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si mira a modificare una norma del Codice della navigazione in vigore per adeguarla allo spirito della Costituzione repubblicana. Infatti l'articolo 1091 del Codice predetto configura il reato di diserzione per il membro dell'equipaggio che non si reca a bordo o abbandona la nave e dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione o un grave turbamento nel servizio pubblico o di pubblica necessità. Ora la disposizione, com'è evidente, viene a colpire con una sanzione penale quella che dalla prevalente dottrina è stata considerata da oltre dieci lustri, una mera violazione contrattuale cui può conseguire, secondo il nostro ordinamento giuridico, una sanzione civile.

Pertanto la generalità della legislazione in materia marittima degli Stati marinari, dagli Stati Uniti alla Norvegia, dalla Francia alla Danimarca, dal Belgio alla Svezia, alla Finlandia considera l'abbandono della nave, sostanzialmente come una infrazione disciplinare senza elevarlo a dignità di reato.

Se nonostante tutto ciò il legislatore del 1942 ha voluto ancora ritenere configurabile il reato di diserzione nel fatto del marittimo

che s'allontana dalla nave o non si reca a bordo, è stato per motivi politici inerenti alla concezione dello Stato, dei diritti del cittadino, dei rapporti lavoratore-imprenditore improntati notoriamente ad autoritarismo e corporativismo. Cosicché si fece del marittimo non un lavoratore come tutti gli altri che violando il contratto di lavoro può subire le conseguenze del suo atto sul piano civile, ma un militare la cui assenza dalla nave si equipara all'assenza ingiustificata dalla caserma.

Con la trasformazione democratica dello Stato questa norma non può restare ancora in vita perché s'è stata considerata anacronistica già oltre 30 anni fa da insigni scrittori di diritto marittimo, tanto più lo è oggi nell'ordinamento giuridico dello stato democratico che promana la sua legalità da quella Carta costituzionale che ha sancito norme di diritto sociale molto avanzate.

Ma aggiungiamo che oggi tanto rigorismo non è più ammissibile per il fatto considerato dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 1091, anche perché da esso non può derivare quella notevole difficoltà nel servizio della navigazione o quel grave turba-

mento nel servizio pubblico di cui si parla perché, come già argomentato ripetutamente da autorevoli scrittori, il progresso tecnico raggiunto nel settore, consente di eliminare istantaneamente ogni eventuale difficoltà e turbamento.

Riteniamo che in un solo caso l'assenza da bordo deve perseguirsi come reato, e cioè quando il fatto mette in grave e concreto pericolo la vita o l'incolumità delle persone o la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei

relativi carichi. È il caso, sostanzialmente, ipotizzato dal secondo capoverso dell'articolo in esame.

Per queste ragioni, con la presente proposta di legge, si propone di abrogare i primi due commi dell'articolo 1091 del Codice della navigazione e di tenere in vigore solo il terzo comma modificato.

Confidiamo, onorevoli colleghi, nel benevolo accoglimento della proposta che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'articolo 1091 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona è punito, se dal fatto deriva grave e concreto pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero della sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, con la reclusione fino a tre anni ».